



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
c.a. del Dirigente dello Staff tecnico
amministrativo Valutazioni Ambientali
Avv. Simona Brancaccio
staff.501792@pec.regione.campania.it

e p.c. All'Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

OGGETTO: istanza in merito all'applicazione delle disposizioni dell'art.19 del Dlgs 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021. Riscontro nota prot. Prot. n. 0086365 del 5.08.2021

Con nota prot. n. 0086365/MATTM del 5/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, in merito all'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal DL 77/2021, convertito in L.108/2021

In particolare, la Giunta Regionale della Campania ha richiesto alla scrivente Direzione Generale di volersi pronunciare in merito alla novellata applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 del D.lgs n.152/2006, adducendo che le richiamate disposizioni potrebbero porre cospicue problematiche interpretative in sede attuativa volte ad aggravare il procedimento ed a rallentare la tempistica decisionale delle verifiche di assoggettabilità a VIA. I commi *de quibus*, così come novellati dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, ad avviso della Giunta Regionale della Campania, determinerebbero inoltre "iter procedurali regionali e statali di verifica di assoggettabilità a VIA sostanzialmente diversi".

Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, occorre in via preliminare rilevare quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 19 - D.lgs 152/2006 – *“l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso l'autorità competente comunica tempestivamente, per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione dl provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine, l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo*

ID Utente: 13926
ID Documento: CreSS_05-13926_2021-0086
Data stesura: 11/11/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 11/11/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 11/11/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06 5722 8101 - 8104 - 8158 - e-mail: CRESS-UDG@mite.gov.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 11/11/2021 alle ore 16:05

non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità di procedere all'archiviazione".

- Il comma 7 dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 così recita *"Qualora l'autorità competente stabilisca di assoggettare il progetto a procedimento di VIA, specifica i motivi principali in base alla mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo, l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni interlocuzione o proposta di modifica"*

L'amministrazione richiedente, peraltro, formula la sua istanza in maniera generica, senza specificare le presunte criticità afferenti alla su-esposta normativa. Infatti, la Giunta Regionale della Campania non chiarisce in cosa si sostanzino le suddette criticità e non spiega in quali termini le medesime possano aggravare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, comportare rallentamenti su un piano di tempistica decisionale e determinare altresì iter procedurali regionali e statali di verifica di assoggettabilità a VIA, ritenuti dall'Amministrazione *de qua* sostanzialmente diversi.

È necessario quindi che la Giunta Regionale della Campania riformuli il quesito in maniera specifica, descrivendo con maggiore analiticità le presunte problematiche interpretative genericamente richiamate nel quesito di cui in oggetto.

Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per dare riscontro puntuale alla istanza proposta dalla Giunta Regionale della Campania.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)